

DETERMINAZIONE N. 1361 DEL 03/11/2014

IL DIRIGENTE

Premesso

- che l'art.2, D.L. n.69 del 13/3/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, ha istituito l'assegno al nucleo familiare, con la determinazione dei relativi importi;
- che il predetto assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti dei nuclei familiari ed al relativo reddito, secondo le tabelle predisposte e rivalutate annualmente dall'INPS;
- che l'erogazione dell'assegno in parola avviene su espressa richiesta del dipendente presentata all'Ente nel mese di giugno di ogni anno e mantiene la sua validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
- che il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno di che trattasi si prescrive nel termine di anni 5, così come stabilito dall'art.23 del DPR n.797 del 30/5/1955 e ribadito dalla Circolare INPS n.110 del 17/4/1992;
- che le richieste per i periodi arretrati devono essere quindi accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedenti il mese in cui viene presentata la domanda;

Vista l'istanza presentata dal dipendente Grilli Salvatore il 02/09/2014 ed acquisita al protocollo generale il 07/10/2014 con numero 32451 intesa ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare per i nipoti diretti in quanto lo stesso provvede al mantenimento economico degli stessi per i seguenti periodi:

- 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010;
- 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011;
- 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012;
- 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013;
- 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999 sull'equiparazione a figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dell'ascendente;

Viste le circolari INPS n. 81 del 16 giugno 2009, n. 69 del 26 maggio 2010, n. 83 del 13 giugno 2011, n. 79 del 8 giugno 2012, n.84 del 23 maggio 2013 nonché le relative tabelle inerenti i livelli reddituali per i periodi suddetti ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla quale si evince il diritto alla percezione del assegno per il nucleo familiare come dalla seguente tabella:

PERIODO	IMPORTO MENSILE	MESI	TOTALE
luglio 2009 - giugno 2010	€ 72,30	12	€ 867,60
luglio 2010 – giugno 2011	€ 56,81	12	€ 681,72
luglio 2011 – giugno 2012	€ 56,81	12	€ 681,72
luglio 2012 – giugno 2013	€ 56,81	12	€ 681,72
luglio 2013 – maggio 2014	€ 72,30	11	€ 795,30
luglio 2013 – maggio 2014	Assegni già percepiti		-123,96
TOTALE			€ 3.584,10

Ritenuto, di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 3.584,10, quale

importo riferito agli assegni al nucleo familiare spettanti al dipendente GRILLI Salvatore, per il periodo innanzi citato come da prospetti di liquidazione agli atti del Servizio “ Contabilita' del Personale”, corredati delle tabelle applicative;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2014, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per il corrente Esercizio Finanziario;

Visto il vigente Regolamento per l'Orientamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifiche;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'assegno per il nucleo familiare al dipendente GRILLI Salvatore per il periodo dal 1° luglio 2009 – 31 maggio 2014 per l'ammontare complessivo di € 3.584,10;
- di imputare la spesa di € 3.584,10 al Cap.2000 “ Stipendi ed assegni al personale Patrimonio” del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento in favore del dipendente GRILLI Salvatore - impegno come innanzi specificato.

IL DIRIGENTE